



COMUNE DI SENIGALLIA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 20/12/2011 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 del 29/03/2012, n. 117 del 21/12/2017, n. 118 del 20/12/2018, n. 108 del 19/12/2019, n. 22 del 18/03/2021, n. 9 del 26/01/2022, n. 6 del 01/02/2023 e n. 20 del 23/02/2024.

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Nel Comune di Senigallia è istituita l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011. Il relativo gettito concorre al finanziamento delle manifestazioni turistiche e agli interventi per il turismo previsti nel bilancio di previsione, ivi compresi quelli a sostegno della promozione della città e delle strutture ricettive, nonché dei relativi servizi pubblici locali legati al comparto turistico.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1/5/2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
4. Qualora un lavoratore dipendente per uno o più mesi consecutivi soggiorni, per ciascun mese, per più di sette notti nello stesso albergo o in un'altra struttura ricettiva l'imposta è corrisposta nei limiti di cui al comma precedente anche se i pernottamenti non sono consecutivi.
5. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche al soggiorno dei soggetti percettori di redditi fiscalmente assimilati ai redditi da lavoro dipendente.
6. L'applicazione dei commi 4 e 5 è subordinata alla sottoscrizione da parte del lavoratore di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprio status, indicando il proprio datore di lavoro, i periodi e i motivi del soggiorno, nonché alla corrispondenza tra quanto dichiarato dal lavoratore e la relativa documentazione della struttura ricettiva che lo ospita.

Articolo 2 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Senigallia che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta; il gestore fino alla data del 18.05.2020 compreso ha rivestito la qualifica di agente contabile di fatto per conto del Comune di Senigallia e, in quanto tale, avendo il maneggio di pubblico denaro che incassa e che è tenuto a riversare, soggiaceva all'obbligo della resa del conto.
3. Con l'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 e, quindi, a far data dal 19.05.2020, il gestore della struttura ricettiva assume la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, di responsabile della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 3 – Tariffe

Le tariffe dell'imposta di soggiorno vengono determinate dalla Giunta Comunale nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento; si applica l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 in tema di deliberazione di tariffe e aliquote in materia tributaria.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori di età inferiore ai 15 anni;
 - b) i gruppi di oltre 20 persone che pernottano nelle strutture ricettive del territorio comunale;
 - c) i soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 104/1992 che pernottano nelle strutture ricettive del territorio comunale, compreso n. 1 accompagnatore del soggetto portatore di handicap;

- d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati in strutture sanitarie del territorio in ragione di un accompagnatore a paziente o due in caso di ricovero di un minore. L'esenzione è applicata in seguito ad esibizione di apposita dichiarazione della struttura sanitaria o in caso di impossibilità con apposita dichiarazione attestante le generalità del malato o del degente e nel periodo di riferimento del ricovero o delle prestazioni sanitarie, consegnata dagli interessati al gestore della struttura;
 - e) gli atleti partecipanti alle manifestazioni sportive organizzate dal Comune o da esso patrocinate nel periodo compreso tra l'1.10 e il 31.03;
 - f) i soggetti che il Comune ospita in occasione di manifestazioni varie, facendosi carico delle spese di pernottamento e soggiorno.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata all'esistenza di scrittura privata tra la struttura ricettiva che ospita il gruppo ed il soggetto organizzatore del soggiorno; copia della scrittura privata dovrà essere allegata alla dichiarazione annuale di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento, pena la decadenza dal beneficio dell'esenzione.

Articolo 5 – Versamento dell'imposta

1. Entro il termine del soggiorno, i soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Senigallia dell'imposta di soggiorno riscossa in modalità trimestrale come segue: gennaio, febbraio e marzo entro il 16 aprile, aprile, maggio e giugno entro il 16 luglio, luglio, agosto e settembre entro il 16 ottobre e ottobre, novembre e dicembre entro il 16 gennaio, con una delle seguenti modalità:
- a) mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale esclusivamente tramite il sistema PagoPA;
 - b) mediante versamento sul conto corrente della Tesoreria comunale nei soli casi indicati dall'Ente in sede di verifica e controllo circa l'esatto adempimento delle obbligazioni tributarie;
 - c) con le modalità di cui al capo III del D.Lgs. 9/7/1997 n. 241, previa istituzione dei relativi codici tributo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Qualora l'imposta da versare mensilmente non superi l'importo di € 20,00 il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento alla scadenza successiva.

Articolo 6 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Senigallia sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Il Comune di Senigallia si impegnerà altresì ad inviare, in caso di variazione della misura dell'imposta, apposite tabelle informative da esporre alle strutture stesse.
2. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 2 devono comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare, il numero di ospiti, il numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti relativo al trimestre solare precedente. Se nel periodo di riferimento non sono stati registrati ospiti presso la struttura ricettiva, la dichiarazione al Comune dovrà essere comunque effettuata indicando il numero di presenze pari a zero.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e deve essere trasmessa al medesimo per via telematica.
4. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio

dell'attività, deve obbligatoriamente accreditarsi al portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

5. La dichiarazione annuale ad Agenzia delle Entrate deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2022.
6. Il gestore deve infine comunicare al Comune il proprio CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (CIR).

Articolo 7 – Controllo e accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 8 – Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei soggetti passivi dell'imposta e dei soggetti responsabili del pagamento come individuati al precedente art. 2 comma 3, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 del D. Lgs. 471/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa dichiarazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa;
4. Le altre omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 689/1981 e s.m.i.:
 - a) in caso di omesso svolgimento, da parte del gestore della struttura ricettiva, della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 6, comma 4, del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00 prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n.267/2000;
 - b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Si applica il ravvedimento operoso come disciplinato dall'articolo 13 del D. Lgs. 472/97 e successive modifiche.

Articolo 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute per l'imposta, le sanzioni e gli interessi, se non versate a seguito dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo in un'unica soluzione se affidata al servizio nazionale della riscossione di cui all'art. 3 del D. L. 203/2005 ovvero a mezzo di concessionario appositamente individuato dall'Ente;
 - b) con la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 639/1910, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti secondo la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

Articolo 10 – Compensazioni, rimborsi

1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le scadenze successive. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, comprovando inequivocabilmente l'erroneo riversamento delle somme all'Ente.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 11 – [Abrogato]

Articolo 12 – Osservatorio permanente sul monitoraggio e sull'applicazione dell'imposta di soggiorno

1. È istituito un Osservatorio permanente composto dai rappresentanti del Consiglio comunale, della Giunta e da quelli delle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive e migliorative.
2. L'Osservatorio permanente elabora annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da trasmettere, tramite il Presidente, al Consiglio comunale. Il Comune di Senigallia partecipa, dietro richiesta e a titolo non oneroso, alla elaborazione dei dati ai fini dell'esercizio delle funzioni dell'Osservatorio nazionale del Turismo, con le modalità e nelle forme previste dall'ordinamento vigente.
3. Sono membri di diritto dell'Osservatorio permanente il Presidente del Consiglio comunale, che lo convoca, una volta all'anno, e che lo preside, il sindaco, gli assessori al turismo, alla cultura, allo sport, al bilancio e alle finanze, due Consiglieri di maggioranza e due di minoranza, eletti dal Consiglio Comunale. Possono partecipare, invitati, anche i responsabili o i dirigenti comunali dei settori o delle aree della struttura organizzativa dell'ente interessati.
4. Le sedute dell'Osservatorio permanente non sono pubbliche e si svolgono in una delle sale del palazzo comunale. Delle riunioni deve essere redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente del Consiglio comunale e dal soggetto verbalizzante, e successivamente trasmesso ai Capigruppo consiliari e ai componenti dell'Osservatorio.

Articolo 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali e regionali di riferimento, e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili, nonché il regolamento generale delle entrate.